SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Vancomicina DBL - Verapamil Dompe - Alprazolam - Bupisen con adrenalina - Lachidol - Topamax - Iperten - Creosoto composto - Vascoman - Eufans - Vitamina C Eurand - Secretil - Idealid - Tiaprofen - Pasta devitalizzante senza arsenico - Pasta arsenicale normale - Eugenol Guaiacolo composto - Precordil - Grumivit - Aquitel - Adiecal - Isosorbide-5-Mononitrato Pharmarecord - Prontoiodio.

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Octilia - Premarin - Omopremarin - Bacattiv - Polase - Zinadril - Zinadiur - Fluixol - Zovirax - Be total - Enoxen. - Tutte le specialità medicinali della Marco Viti farmacutici S.p.a.

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Colistina solfato 12% I.Z.A. S.r.l. - Colistina solfato 12% liquida - Industria italiana integratori-Trei S.p.a. - Colistina solfato 12% - Industria italiana integratori-Trei S.p.a. - Colistina solfato 12% - Ascor chimici S.r.l. - BAC MP - Colistina solfato 12% liquido - Filozoo S.p.a. - Rispoval D-BVD - Rotavec Corona - Clovax - Pedimast - Aglovax - Clasovax - Nobilis H120 + Hitchner - Baycox - Socatil - Noxaprim.

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Neomansonil - Doxivet (Doxiciclina) - Bio-md-vac - Porsilis RA-T - Knock out - Diluente oculonasale.

DA00A12405 a 00A12410

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 1999, n. **557.**

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica», che prevede l'adozione con decreto ministeriale di un regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI

Art. 1.

Premessa

1. Nella presente sezione sono individuati le linee guida per la progettazione degli itinerari ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità: obiettivi che devono essere perseguiti in maniera organica, valutando di volta in volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli stessi.

Art. 2.

Finalità e criteri di progettazione

1. Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile sono:

a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;

b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;

c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.

Art. 3.

Strumenti di pianificazione

1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalità ed i criteri anzidetti gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di pianificazione e di progettazione:

a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione dimensionale della rete ciclabile ed alla complessità del modello di organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico. Nell'ambito di tale piano è ammessa la possibilità di considerare itinerari isolati che rispettino comunque le finalità ed i criteri di progettazione indicati all'articolo 2. Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1995. Per i comuni non tenuti alla predisposizione del PUT occorre comunque procedere ad una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di trasporto;

b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al punto *a)*, che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).

Art. 4.

Ulteriori elementi per la progettazione

1. Gli itinerari ciclabili, posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:

a) piste ciclabili in sede propria;

b) piste ciclabili su corsia riservata;

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

2. Gli itinerari ciclabili possono essere utilizzati per esigenze prevalentemente legate alla mobilità lavorativa e scolastica quale sistema alternativo di trasporto per la risoluzione — anche se parziale — dei maggiori problemi di congestione del traffico urbano o per esigenze prevalentemente turistiche e ricreative.

3. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;

b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, ecc.;

c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.;

d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d'ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.

4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.

5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;

b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive

ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità — in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi — ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

7. Al fine di garantire nel tempo l'accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, le piste ed i percorsi promiscui devono essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione.

Art. 5.

Fattibilità tecnico-economica

1. È opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi esterni concessi all'ente proprietario dell'itinerario ciclabile, che il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilità tecnico-economica. A tale analisi concorrono, oltre che il rispetto dei criteri e degli standards progettuali indicati negli articoli successivi, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo 6, comma 6, anche i risultati di specifiche valutazioni della redditività degli interventi previsti.

2. In mancanza di metodi di analisi più approfonditi, si può assumere quale indicatore della redditività dell'investimento il rapporto «lire investite/ciclisti × km», riferito almeno ai primi due anni di entrata in esercizio dell'itinerario.

3. Nel computo delle «lire investite» rientrano tutte le spese per la realizzazione e l'arredo delle piste o dei percorsi in progetto, comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni stradali ed adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde stradale e del sistema di convogliamento delle acque piovane nella rete fognaria esistente, nonché le spese relative al soddisfacimento della domanda di sosta per i velocipedi. In tale computo sono, inoltre, da includere le spese di esercizio per le opere, attrezzature ed arredi previsti, da riferire alla media annuale dei primi dieci anni di esercizio.

4. Nel computo dei «ciclisti × km» può farsi riferimento alla percorrenza annua complessiva nei primi due anni di esercizio dell'itinerario in esame, a partire dalla intensità di traffico ciclistico prevista per l'ora ed il giorno di punta nei periodi lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto. L'anzidetta previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei flussi ciclistici e veicolari, individuali e collettivi, già in atto sugli attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella fascia di influenza dell'itinerario in progetto, in modo tale da evidenziare — in particolare — la quota di traffico ciclistico in atto e quella prevista come trasferimento dagli altri modi di trasporto.

Capo II

PRINCIPALI STANDARDS PROGETTUALI PER LE PISTE CICLABILI

Art. 6.

Definizioni, tipologia e localizzazione

1. Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

2. La pista ciclabile può essere realizzata:

a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;

b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;

c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:

a) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;

b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Tale soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del traffico ciclistico ed il suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.

4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove sia pre-

visto che si svolga con una consistente intensità su strade della rete principale, la stessa va adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.

6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è da osservare che:

a) sulle autostrade, extraurbane ed urbane, e sulle strade extraurbane principali, la circolazione ciclistica è vietata, ai sensi dell'articolo 175 del suddetto decreto legislativo, e da indirizzare sulle relative strade di servizio;

b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili — ove occorrano — devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi;

c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;

d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili — ove occorrano — devono essere sempre realizzate su corsie riservate.

Art. 7.

Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

Art. 8.

Velocità di progetto e caratteristiche plano-altimetriche

1. La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di visuale libera, deve essere definita per ciascun tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h.

2. Nella valutazione delle distanze di arresto si deve tenere conto di un tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo, pari ad un secondo, per le situazioni urbane, ed un massimo di 2,5 secondi per le situazioni extraurbane, nonché di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare al tipo di pavimentazione adottata e, comunque, non superiore a 0,35.

3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte dell'utenza prevista.

4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale) esposti al comma 3 devono essere utilizzati anche come riferimento sostanziale per l'individuazione dei percorsi di piste ciclabili da realizzare su strade destinate prevalentemente al traffico veicolare o in adiacenza alle stesse, in concomitanza ai criteri progettuali esposti all'articolo 6, comma 6.

5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, in genere, devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale libera e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.

6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.

7. Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), specifiche limitazioni di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.).

Art. 9.

Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi).

2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima.

3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

Art. 10.

Segnaletica stradale

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione.

2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista.

Art. 11.

Aree di parcheggio

1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale, specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di interscambio modale.

2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguità alle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da destinare alla sosta dei velocipedi.

Art. 12.

Superfici ciclabili

1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti.

2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per le opere il cui progetto definitivo sia approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante: «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1998, n. 248, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedasi nelle note all'art. 3.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vedasi nelle note all'art. 4.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, è il seguente:

«Art. 36 *(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana).* — 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può provvedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione, degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrata attuazione di quanto-previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorsi biennali per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati su segnalazione del prefetto dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere, entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano ed alla sua realizzazione».

— Il decreto interministeriale recante: «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani di traffico (art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada)» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1995, n. 146.

Note all'art. 4:

— Per la figura n. 92/b si veda negli allegati al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303.

— Per le direttive ministeriali 24 giugno 1995 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, è il seguente:

«2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgendo oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituite pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, è il seguente:

«Art. 50. — 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 122, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1996, n. 284, è il seguente:

«9. I segnali di circolazione riservata a determinate categorie di utenti il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:

a) il segnale percorso pedonale (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;

b) il segnale pista ciclabile (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;

c) il segnale pista ciclabile contigua al marciapiede (fig. II.92/a) e percorso pedonale ciclabile (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;

d) il segnale percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.

10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figure II.89, II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95)».

00G0315

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 2000, n. **264.**

Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;

Visto l'articolo 4 della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause civili;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Sentito il parere reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Viste le comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

a) «registri»: i registri tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia;

b) «atti»: gli atti formati o comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari;

c) «tenuta dei registri»: la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di registri;

d) «regole tecniche»: le regole emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) «codice di identificazione»: il codice idoneo ad assicurare l'identificazione della persona che accede ai registri;

f) «regole procedurali»: le regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;

g) «responsabile dei sistemi informativi automatizzati»: il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Art. 2.
Principi generali sulla tenuta dei registri

1. I registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri.

Art. 3.
Tenuta dei registri

1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali.

2. La conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.

3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti può, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.

Art. 4.
Modalità di tenuta dei registri

1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro;

2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.

Art. 5.

Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati

1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli:

a) pubblico;

b) limitato agli aventi diritto;

c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge;

d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge.

2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.

Capo II

DEI REGISTRI INFORMATIZZATI

Art. 6.

Tenuta informatizzata dei registri

1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e comunque da ogni altra disposizione di legge.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o più supporti informatici. Il sistema consente la possibilità di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.

3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.

Art. 7.

Soggetti

1. Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione.

2. La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema informatico.

Art. 8.

Interruzione del funzionamento

1. In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.

2. Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.

Art. 9.

Informatizzazione degli atti

1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2. Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità, l'autenticità ne è attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche.

3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario è equipollente, per la validità dell'atto, all'apposizione di firma autografa.

4. Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.

Art. 10.

Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti

1. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato;

c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.

Art. 11.

Modalità di accesso ai registri e agli atti

1. L'accesso ai registri e agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali.

2. In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.

3. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.

Art. 12.

Obblighi di conservazione e di custodia

1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.

Capo III

INDIVIDUAZIONE DEI REGISTRI

Art. 13.

Elenco dei registri

1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;

2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari;

3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;

4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;

5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;

6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;

7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;

8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;

9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;

10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-*bis*, 186-*ter*, 186-*quater* del codice di procedura civile;

11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;

12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;

13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;

14) ruolo delle udienze collegiali;

15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;

16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;

17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;

18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;

19) ruolo generale delle esecuzioni civili;

20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;

21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita;

22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;

23) registro dei fallimenti dichiarati;

24) pubblico registro dei falliti;

25) registro dei concordati preventivi;

26) registro delle amministrazioni concordate;

27) registro delle liquidazioni coatte amministrative;

28) registro delle amministrazioni straordinarie;

29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari;

30) registro delle adozioni;

31) registro degli interdetti e degli inabilitati;

32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti;

33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;

34) registro delle istanze al giudice tutelare;

35) registro delle successioni;

36) registro delle persone giuridiche;

37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio;

38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;

39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio;

40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio;

41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;

42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;

43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici;

44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L. 1.000.000;

47) registro generale dei testamenti;

48) registro dei ruoli.

2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.

3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.

4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.

5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;

2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;

3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;

4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito.

6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica;

2) registro dei provvedimenti ex art. 186-*bis*, 186-*ter*, 186-*quater*;

3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;

4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;

5) ruolo di udienza;

6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica;

7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;

10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;

11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;

12) registro dei ruoli.

Art. 14.

Determinazione dei modelli dei registri

1. Ciascuno dei registri indicati all'articolo 13 può consistere di uno o più modelli.

2. Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.

Capo IV

DELLA RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI

Art. 15.

Archivio digitale dei provvedimenti

1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

Prima copia dei provvedimenti in forma digitale

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono:

a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all'articolo 15, comma 1;

b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento;

c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.

Art. 17.

Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace

1. Presso la cancelleria del giudice di pace è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, e gli altri provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, se soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Ferme le competenze dell'ufficio di cancelleria del giudice di pace in ordine agli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18, il supporto informatico contenente la raccolta dei provvedimenti, se sussistono ragioni organizzative e tecniche, può essere collocato presso il tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio.

3. La decisione di collocare il supporto informatico fuori dell'ufficio del giudice di pace è assunta dalla competente articolazione del Ministero della giustizia sentiti il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il presidente del tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

Art. 18.

Raccolta dei provvedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all'articolo 15, comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Raccolta dei provvedimenti in originale

1. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 35 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, 16, comma 2 e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, regolanti la raccolta annuale degli originali dei provvedimenti giurisdizionali.

Art. 20.

Regole procedurali

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole procedurali.

2. Nelle more della emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai dati e la integrità fisica degli stessi secondo gli standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 marzo 2000

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 67

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: «Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici gidiziari e l'amministrazione penitenziaria».

«Art. 4. — 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

— Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, reca: «Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa:

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, si veda in note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (Approvazione della tariffa penale):

«Art. 160. — Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione, dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di cui all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 264.

La data che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna osservazioni.

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti della assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed i giurati.

Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo n. 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re».

— Si riporta il testo degli articoli 22, 47, 51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 22. — Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale».

«Art. 47. — Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti [c.c. 389] e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati».

«Art. 51. — Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-*bis*, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione».

«Art. 52. — Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità.

Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni».

— Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili):

«Art. 3. — I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'art. 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo art. 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa».

«Art. 4. — Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 50 *(Pubblico registro dei falliti)*. — Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente».

Nota all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* del codice di procedura civile:

«Art. 186-*bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)*. — Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma».

«Art. 186-*ter (Istanza di ingiunzione)*. — Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non

sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

«Art. 186-*quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)*. — Esaurita l'istruzione il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

«Art. 646. — I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del ministro delle finanze (ragioneria generale).

Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col ministero suddetto.

I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle finanze.

Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.

Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 33. — Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182, recante «Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie»:

«Art. 3. — Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368».

Nota all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile:

«Art. 281-*sexies (Decisione a seguito di trattazione orale)*. — Se non dispone a norma dell'art. 281-*quinquies*, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 9.

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

«Art. 35 *(Volumi dei provvedimenti originali)*. — Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-*sexies*».

— Si riporta il testo degli articoli 16, comma 2, e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale»:

«2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23».

«Art. 23. — 1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi».

00G0177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 settembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista», di Torino, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1999 con il quale l'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino in data 7 luglio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 9 aprile 1999, il seguente sanitario:

Lupo dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato, dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A12556

DECRETO 11 settembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda», di Milano, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, in data 18 luglio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Santoro dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombadia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca' Granda» di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A12557

DECRETO 11 settembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista», di Torino, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1996 con il quale l'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, in data 7 luglio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 1996, il seguente sanitario:

Lupo dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'U.O.A. chirurgia generale «C» - Centro trapianto di fegato, dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Giovanni Battista» di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A12558

DECRETO 14 settembre 2000.

Modificazioni della composizione dei prodotti medicinali (registrati con procedura nazionale) a base di vaccino influenzale.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Decreto n. 827/2000

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al Dirigente Medico Dott.ssa Caterina Gualano la funzione di Direttore dell'Ufficio IV Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 1997 concernente le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato per il vaccino antinfluenzale;

VISTI i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali;

VISTE le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2000-2001;

VISTE le raccomandazioni relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2000-2001 del *Committee for Proprietary Medicinal Products* (CPMP);

VISTA la circolare n. 9 del 13 luglio 2000 del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della sanità;

VISTE le deliberazioni della Commissione Unica del Farmaco nelle sedute del 23-24 maggio 2000 e del 5-6 settembre 2000;

VISTA la linea guida dell'Unione Europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

DECRETA

Articolo 1

1. È autorizzata la modifica della composizione, come specificato all'articolo 2, dei seguenti prodotti medicinali a base di vaccino influenzale:

DITTA	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	N. AIC		N. AIC
			BASE 10		BASE 32
BERNA	INFLEXAL BERNA V	1 siringa preriempita 0,5 mL	033658	016	103550
		10 siringhe preriempite 0,5 mL		028	10355D
BERNA	ISIFLU V	1 siringa preriempita 0,5 mL	034653	016	111JUS
		10 siringhe preriempite 0,5 mL		028	111JV4
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	INFLUPOZZI SUBUNITA'	1 fiala 0,5 mL	025984	257	0SSZ81
		1 siringa preriempita 0,5 mL		269	0SSZ8F
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	INFLUPOZZI ADIUVATO	1 siringa preriempita 0,5 mL	034377	010	10T39L

2. È autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999-2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Articolo 2

1. I vaccini influenzali di cui al precedente articolo 1 devono essere costituiti, per la stagione 2000-2001, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

- un virus equivalente al ceppo A/Mosca/10/99 (H3N2);
- un virus equivalente al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1);
- un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93.

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea Europea e deve contenere 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Articolo 3

1. Gli stampati attualmente approvati dei prodotti medicinali riportati all'articolo 1 devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

2. Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione Unica del Farmaco nella seduta del 23-24 maggio, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla Farmacopea Europea e dalla linea guida dell'Unione Europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; in caso di particolari motivate esigenze gli stampati di singoli prodotti medicinali possono contenere elementi differenziali rispetto al modello standard previo parere favorevole della Commissione Unica del Farmaco e conseguente autorizzazione.

3. Le aziende titolari di AIC dei prodotti riportati al precedente articolo 1 devono presentare, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 4

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 14 settembre 2000

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DENOMINAZIONE
(vaccino influenzale inattivato preparato con virus integri) / (vaccino influenzale inattivato preparato con virus frammentati) / (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie) [*specifico del singolo prodotto*]
Stagione 2000-2001.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DENOMINAZIONE è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione Europea (CPMP).
In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 2000-2001 ogni dose di 0.5 ml contiene (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] preparati dai seguenti ceppi:

A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17)	15 μg HA
A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116)	15 μg HA
B/Beijing/184/93 (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98)	15 μg HA

3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione iniettabile.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0.5 ml
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente infettati o vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alle uova, alle proteine del pollo o ad ogni altro componente del vaccino.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino.
DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.
La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena o iatrogena.
Il vaccino può contenere quantità residue non dosabili di (*specifico del singolo prodotto*, ad esempio: gentamicina. N.B. Eliminare i riferimenti al tiomersale eventualmente presenti). Usare con cautela nei pazienti con ipersensibilità nota a questo antibiotico.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

4.6 Gravidanza e allattamento
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione.
DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
È improbabile che DENOMINAZIONE determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi, indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia, artralgia.
Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia, parestesia, convulsioni, trombocitopenia transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock.
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain-Barrè.
Il vaccino contiene tiomersale (un composto organomercurico) come conservante, sono quindi possibili reazioni dovute a sensibilizzazione (vedere p. 4.3) [*specifico del singolo prodotto*].

4.9 Sovradosaggio
E' improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
La sieroprotezione si ottiene generalmente in 2-3 settimane. La durata dell'immunità postvaccinale varia ma solitamente è di 6 - 12 mesi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Non applicabile.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non applicabile.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Lista degli eccipienti
Quella specifica del singolo prodotto

6.2 Incompatibilità
DENOMINAZIONE non deve essere mischiato con altre soluzioni iniettabili.

6.3 Durata di stabilità
Quella specifica del singolo prodotto

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
DENOMINAZIONE deve essere conservato ad una temperatura di +2°C - +8°C (in frigorifero). Non congelare. Proteggere dalla luce.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Quella specifica del singolo prodotto

6.6 Istruzioni per l'uso
Portare DENOMINAZIONE a temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.
Ulteriori eventuali specifiche del singolo prodotto

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
specifico del singolo prodotto

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
specifico del singolo prodotto

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
specifico del singolo prodotto

10. DATA DI APPROVAZIONE/REVISIONE DEL TESTO
specifico del singolo prodotto

(foglio illustrativo)

DENOMINAZIONE
(vaccino influenzale inattivato preparato con virus integri) / (vaccino influenzale inattivato preparato con virus frammentati) / (vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie) [*specifico del singolo prodotto*]
Stagione 2000-2001.

Composizione:
DENOMINAZIONE è un vaccino influenzale coltivato in uova, inattivato, costituito da (virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] dei ceppi A e B dei myxovirus influenzali. La composizione dei vaccini influenzali è aggiornata ogni anno sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'emisfero nord e delle decisioni dell'Unione Europea (CPMP).
In accordo con le raccomandazioni e decisioni adottate per la stagione 2000-2001 ogni dose di 0.5 ml contiene:
Principio attivo:
(virus integri/virus frammentati/antigeni di superficie) [*specifico del singolo prodotto*] preparati dai seguenti ceppi:

A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17)	15 μg HA
A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116)	15 μg HA
B/Beijing/184/93 (ceppo equivalente: B/Yamanashi/166/98)	15 μg HA

Eccipienti:
specifico del singolo prodotto

Forma farmaceutica e contenuto
Sospensione iniettabile.
Contenuto: *specifico del singolo prodotto.*

Categoria farmacoterapeutica
Vaccino influenzale.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
specifico del singolo prodotto

Prodotto e controllore finale
specifico del singolo prodotto

Indicazioni terapeutiche
Profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Controindicazioni
Ipersensibilità alle uova, alle proteine del pollo o ad ogni altro componente del vaccino.
L'immunizzazione deve essere rimandata nei pazienti con affezioni febbrili o infezione acuta.

Precauzioni per l'uso
Come per tutti i vaccini iniettabili, un appropriato trattamento e controllo medico devono essere sempre prontamente disponibili nel caso di una rara reazione anafilattica conseguente alla somministrazione del vaccino.
DENOMINAZIONE non deve in nessuna circostanza essere somministrato per via intravascolare.
Il vaccino può contenere quantità residue non dosabili di (*specifico del singolo prodotto,* ad esempio: gentamicina. N.B. Eliminare i riferimenti al tiomersale eventualmente presenti). Usare con cautela nei pazienti con ipersensibilità nota a questo antibiotico.

Interazioni
DENOMINAZIONE può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. L'immunizzazione deve però essere effettuata in arti differenti. Deve essere considerato che la somministrazione contemporanea può intensificare le reazioni avverse.
La risposta immunologica può essere ridotta se il paziente è in trattamento con farmaci immunosoppressori.
In seguito alla vaccinazione influenzale sono stati osservati risultati falsi positivi nei test sierologici per identificare anticorpi verso l'HIV1, l'epatite C e, soprattutto, l'HTLV1 mediante il metodo ELISA. La tecnica del Western Blot consente di identificare i falsi risultati. Queste reazioni false positive transitorie potrebbero essere dovute alle IgM di risposta al vaccino.

Avvertenze speciali
La risposta anticorpale può essere insufficiente nei pazienti con immunodeficienza endogena (dovuta a malattia) o iatrogena (da farmaci).
Gravidanza e allatamento
Non sono disponibili dati relativi agli animali. Nell'uomo, fino ad oggi, i dati sono inadeguati per valutare il rischio teratogeno o fetotossico durante la gravidanza. In gravidanza, nelle pazienti ad alto rischio, i possibili rischi dell'infezione devono essere valutati rispetto ai possibili rischi della vaccinazione.
DENOMINAZIONE può essere usato durante l'allattamento.
Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
È improbabile che DENOMINAZIONE determini effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Dose, modo e tempo di somministrazione
Adulti e bambini sopra i 36 mesi: 0.5 ml
Bambini dai 6 ai 35 mesi: i dati clinici sono limitati. Sono stati utilizzati dosaggi di 0,25 ml o 0,5 ml.
Per i bambini che non sono stati precedentemente infettati o vaccinati deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno 4 settimane.
L'immunizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intramuscolare o sottocutanea profonda.
Portare DENOMINAZIONE a temperatura ambiente prima di iniettarlo. Agitare prima dell'uso.
Ulteriori eventuali istruzioni per l'uso specifiche del singolo prodotto.

Sovradosaggio
E' improbabile che il sovradosaggio possa avere alcun effetto indesiderato.

Efetti indesiderati
Le seguenti reazioni sono le più comuni:
Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi (lividi), indurimento.
Reazioni sistemiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, mialgia (dolore muscolare), artralgia (dolore articolare).
Generalmente questi effetti indesiderati scompaiono senza trattamento dopo 1-2 giorni.
I seguenti eventi sono osservati raramente: nevralgia (dolore nell'area innervata da un nervo sensitivo), parestesia (sensazione anormale come di bruciore, formicolio, puntura, ecc.), convulsioni, trombocitopenia (riduzione delle piastrine del sangue) transitoria.
Sono state segnalate reazioni allergiche, che in rari casi hanno condotto allo shock (i sintomi della reazione allergica grave [reazione anafilattica] sono: ipotensione grave e improvvisa, accelerazione o rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione, perdita di conoscenza, difficoltà della respirazione o della deglutizione, prurito [specialmente alle piante dei piedi o alle palme delle mani], orticaria con o senza angioedema [aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate piu' frequentemente alle estremità, ai genitali

esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra], arrossamento della cute [specialmente intorno alle orecchie], nausea, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea).
In casi molto rari sono state segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio.
Raramente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e sindrome di Guillain Barrè (infiammazione del sistema nervoso periferico [polineuropatia] acuta che si manifesta prevalentemente con deficit motori [paralisi]).
Il vaccino contiene tiomersale (un composto organomercurico) come conservante, sono quindi possibili reazioni dovute a sensibilizzazione (vedere *Controindicazioni*) [*specifico del singolo prodotto*].

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico.
E' importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Scadenza e conservazione:
Attenzione : non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
É importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.
DENOMINAZIONE deve essere conservato ad una temperatura di +2°C - +8°C (in frigorifero). Non congelare. Proteggere dalla luce.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

Revisione del Foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità
(data)

00A12567

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 settembre 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1º novembre 1999 e scadenza 1º maggio 2031, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 61.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1º novembre 1999 e scadenza 1º maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1º novembre 1999 e scadenza 1º maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche sup-

plementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 settembre 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A12606

DECRETO 8 settembre 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1994 e 1° ottobre 1994, relativamente alla cedola con godimento 1° ottobre 2000 e scadenza 1° aprile 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.349.168.880,00;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.369.345.916,44;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 2000 e scadenza 1° aprile 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° ottobre 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse seme-

strale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 2001, è determinato nella misura del:

2,80% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° aprile 1994/2001 (codice titolo 36685), cedola n. 14;

2,80% per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694), cedola n. 13.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti certificati di credito del Tesoro con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 906.403.642.060 così ripartite:

L. 398.439.306.365 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° aprile 1994/2001 (codice titolo 36685);

L. 507.964.335.695 per i certificati di credito del Tesoro settennali 1° ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore: LA VIA

00A12607

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 settembre 2000.

Riconoscimento di titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE al fine della partecipazione a concorsi per ricercatore universitario e negli enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Robert Luciani Thierry;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise in Geographie» e di «Doctorat in Geographie» conseguiti presso l'Université Rennes 2 Haute Bretagne dal sig. Robert Luciani Thierry, nato a Renaze il 16 agosto 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

p. *Il direttore:* CUOMO

00A12489

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 settembre 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Liquigas italiana», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la «S.p.a. Liquigas italiana»;

Visto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1988, con il quale il commissario è stato autorizzato a trasformare la ragione sociale della S.p.a. Liquigas italiana in società a responsabilità limitata;

Visto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1998, con il quale il commissario, dott. Enrico Baldazzi, è stato autorizzato a presentare presso il tribunale di Milano la proposta di concordato che prevedeva l'integrale pagamento dei crediti privilegiati ed il pagamento del 99% dei crediti chirografari;

Vista l'istanza in data 29 marzo 2000, così come integrata dalla nota del 23 giugno 2000, con la quale il commissario, nel rilevare che non vi è stata alcuna opposizione alla proposta di concordato chiede che venga autorizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ed il contestuale ritorno in bonis della S.r.l. Liquigas italiana;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che, verificatisi i presupposti sopraindicati, è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquigas italiana, con sede legale in Milano, via Salomone, 61, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Enrico Baldazzi provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione della S.r.l. Liquigas italiana.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del tesoro
DRAGHI

00A12488

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 luglio 2000.

Ripartizione tra i vari bacini di utenza televisivi dello stanziamento di lire 24 miliardi per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente «regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 1999;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, con il quale il predetto bando di concorso è stato sostituito con altro contenente le opportune indicazioni;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Visto che ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione e che l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/1998 approvativa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia, Sardegna, (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1999, ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di lire ventiquattro miliardi previsto per l'anno 1999 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice ufficiale del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (*IcA*).

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino

$$24.000.000.000 \times \frac{IcAi}{\sum_{i=l}^{21} IcAi}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto 16 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 per l'anno 1999, pari a lire ventiquattro miliardi, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Abruzzo	419.352.000
Basilicata	357.936.000
Bolzano	543.672.000
Calabria	1.017.744.000
Campania	1.419.096.000
Emilia-Romagna	1.323.504.000
Friuli-Venezia Giulia	1.183.416.000
Lazio	1.066.608.000
Liguria	722.592.000
Lombardia	3.000.768.000
Marche	312.576.000
Molise	472.536.000
Piemonte	1.322.760.000
Puglia	2.241.672.000
Sardegna	1.200.648.000
Sicilia	2.557.920.000
Toscana	1.238.448.000
Trento	720.408.000
Umbria	613.656.000
Valle d'Aosta	606.216.000
Veneto	1.658.472.000

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000
Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 391

00A12487

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2000.

Riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini vicentini D.O.C., fatta propria dalla regione Veneto

con delibera di giunta del 4 maggio 1999, n. 1520, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vicenza»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», formulati dal Comitato stesso nella seduta del 18 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2000;

Considerata l'istanza pervenuta nei termini stabiliti, del Consorzio vini vicentini D.O.C. con la quale si chiede, viste le risultanze dell'assemblea del Consorzio stesso tenuta in data 14 luglio 2000, di stralciare dalla proposta di disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Vicenza», la tipologia Durello da tutti quegli articoli nei quali detta tipologia viene menzionata;

Vista la nota della giunta regionale del Veneto n. 6686 del 19 luglio 2000 con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del Consorzio vini vicentini D.O.C. sopramenzionata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 20 luglio 2000, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemia 2000, i vini con la denominazione di origine controllata «Vicenza», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Vicenza» entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, risultino sufficentemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vicenza», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario n. 2392/89, paragrafo 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'uso del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vicenza» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI

VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VICENZA"

Art. 1

(Denominazione di origine controllata)

La denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

(Vitigni ammessi)

I vini a denominazione di origine controllata "Vicenza" con uno dei seguenti riferimenti **Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato Giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling Italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese)** e **Cabernet (da Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére),** (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Vicenza.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" **bianco** (anche in versione **frizzante, spumante e passito**) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi per la seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%,

altre varieta' a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" **rosso** (anche in versione **novello rosato e rosato frizzante**) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi per la seguente composizione:

Merlot, per almeno il 50%,
altre varieta' a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Inoltre potranno essere designati come Cabernet, le uve o i vini provenienti da vigneti iscritti all'albo delle varietà Cabernet Sauvignon, purche' siano stati oggetto di scelta vendemmiale, evidenziando tale operazione nella denuncia delle uve, oppure mediante scelta di cantina, evidenziando in tal caso l'operazione nei registri di commercializzazione.

Art. 3
(Zona di produzione)

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** di cui all'art. 1è così delimitata:

a) comprende l'intero territorio dei comuni di:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barabarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermenghedo, Zovencedo, Zugliano,

ed in parte il territorio dei comuni di:

Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo vicentino, Monte di Malo, Nogarole vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d'Ezzelino, Quinto vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaverla.
Tale zona è così delimitata:

Al termine della SS 46 Pasubio località Albera in comune di Vicenza si gira a sinistra lungo viale Diaz e successivamente in proseguo viale del Verme fino a via Cricoli, da qui verso est lungo via Ragazzi del 99 fino all'incrocio con via Quadri che si percorre in direzione sud - est fino all'incrocio con Strada Bertesina si prosegue verso est fino ad incrociare la strada di via Quintarello da qui si prosegue la stessa fino ad incrociare nel cavalcavia l'autostrada Valdastico che funge da confine e nuovamente fino a reincrociare la strada provinciale di Ca' Balbi; si prosegue attraversando il Ponte sul fiume Tesina e qui si gira immediatamente a sinistra attraversa località Marola proseguendo per via Stradone fino al ponte sul rio Tergola che si segue in direzione Sud fino alla località Tribolo dove al ponte ci si immette sulla Strada provinciale. delle Abbadesse fino alla località Vancimuglio e prosegue per via Longare incrociando il fiume Settimo che delimita il confine di Grumolo delle Abbadese con Longare. Proseguendo lungo il confine comunale di Montegalda con la delimitazione Grisignano di Zocco fino al confine con la provincia di Padova. Segue quindi tale confine provinciale sino in località Punta di Vò; percorre quindi la strada per Agugliaro denominata via Punta sino all'incrocio con via Roma che si segue verso ovest per circa 50 metri, e girando poi a destra si prosegue per via Mottarelle sino all'incrocio con via Finale. Si percorre via Finale verso ovest entrando quindi in via Ponte Alto; si gira a sinistra seguendo la S.S. 247 "Riviera" per 50 metri e svoltando verso destra si percorre via Giotto oltrepassando il confine comunale di Agugliaro ed entrando nel territorio comunale di Campiglia dei Berici. Si arriva all'incrocio con via Galileo Galilei, si gira a sinistra per via Crocetta fino ad incrociare il confine con il territorio del comune di Noventa Vicentina che si segue sino all'intersecazione con lo scolo Alonte. La delimitazione procede seguendo lo scolo Alonte in direzione sud, incrociando la strada provinciale S. Feliciano in località ponte Murello e successivamente la strada provinciale Poianese in località ponte Cazzola; si prosegue fino ad immettersi nello scolo Roneghetto, lo si segue per circa 100 metri verso sud-est fino al confine tra il comune di Poiana Maggiore e Noventa Vicentina che si percorre sino allo scolo Ronego. Si segue poi verso nord-ovest il corso del Ronego sino al confine comunale di Asigliano veneto. La delimitazione segue poi il confine provinciale di Vicenza oltrepassando l'abitato di Spessa, Bagnolo di Lonigo e Lobia Vicentina e proseguendo lungo il medesimo confine provinciale arriva sino alla S.S. n° 11 "Padana Superiore" in località Torri di Confine in comune di Gambellara. Segue il confine di Gambellara a ridosso del confine provinciale con Verona, tocca la contrada Sarmazza, sempre sul confine provinciale risale in località Calderina (quota 45); risale in località Cavaggioni per arrivare a quota 348 m. segue sempre il confine provinciale fino ad arrivare

a quota 504 m. di Monte Segan seguendo sempre il confine interprovinciale si arriva a quota 608 m. fino ad arrivare in località Rubeldi. Da qui segue la strada per Motti fino a località Maglio di Chiampo per arrivare alla contrà Sgargeri, qui segue la strada per il centro di Nogarole . Si prosegue per la strada fino a Selva di Trissino, e si arriva seguendo la strada di Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Pizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo vicentino, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Savegnago, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. Si innesta qui a Cornedo sulla S.S. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzoione nord - est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di sopra, Casare di sotto, godeghe, fino alla strada comunale Monte di Malo - Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord - ovest toccando quota 218, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n° 46. Sale per la statale 46 località Poleo, proseguendo verso nord - est località Folgare quota 287, San Martino quota 273, Sessegolo quota 289 sino a quota 226 in località Timonchio. Segue la strada comunale dalla località Timonchio passando per località Murello, Grimola, Santorso quota 292, località Inderle, confine Santorso - Piovene Rocchette saliamo fino ad incrociare il Torrente Astico, e seguendone il percoso verso monte, arriviamo a quota 150.Prende la strada comunale per Cogollo del Cengio passando per località Scalzanella, giunge a Cogollo del Cengio, prendendo la strada comunale che porta in località Falon e di seguito località Mosson quota 302 e segue sino al centro di Caltrano. Si innesta con la provinciale Caltrano - Calvene passando per località Camisino, la Costa fino al centro di Calvene da cui prende la strada comunale per Mortisa, Lore e Capitello delle Mare in comune di Lugo Vicentino a quota 416; poi segue il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto divisiorio amministrativo raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze - Lusiana. Segue il confine comunale fino a località Lavarda quota 229, quota 346, quota 410 quota 510,

raggiungendo la strada per Crosara che sale sino a al centro della stessa, da qui lungo via Pianari raggiunge contrada Erta quota 456, prosegue verso est e ridiscende verso località Capo di sopra, Piazzette quota 263. Percorrendo poi la strada provinciale che da Valle San Floriano, porta a Valrovina e Caluga a quota 388, si raggiungono le case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso dell'acqua Vallison si raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo. Dalla confluenza del torrente Vallison con il fiume Brenta segue da valle a monte il fiume Brenta sino al ponte di Campese. Passa per località Albertoni, Zanchetta Pove del Grappa, Rivagge; segue verso nord - est il confine comunale Pove del Grappa - Romano d'Ezzelino, quota 342, quota 250, località Signori, la Statale 141 che percorre verso il confine provinciale fino a quote 236 e 217. Scende seguendo il confine provinciale Vicenza - Treviso fino ad incontrare il confine provinciale di Padova e continua verso Ovest ad incrociare il fiume Brenta. Sale il fiume stesso sino a località San Michele, Scaldaferro, Bassanese confine comunale di Sandrigo verso sud sino a contrà Salvetti, incrociando e seguendo il confine comunale verso nord fino a località Rozzola, prende la strada comunale per Povolaro, località le Buse, il centro del paese di Dueville, poi località Villanova raggiungendo il confine comunale di Dueville che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale di Villaverla sul torrente Timonchio; segue il confine comunale di Villaverla sino ad incontrare il confine comunale di Isola Vicentina. Proseguendo verso sud detto confine di Isola Vicentina sino ad incrociare la strada comunale fino a località Ponte che raggiunge la statale 46 e prosegue sino a Vicenza.

Art. 4

(Condizioni ambientali e rese)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata **"Vicenza"** devono essere quelle atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione delle varietà Garganega e Raboso per il quale è consentito l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi dei vigneti per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti -di cui al paragrafo precedente- saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi.

E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro in funzione della varietà tra le 60 e le 80 mila gemme

E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine "Vicenza" di cui all'articolo 2 e le rispettive rese massime di uva in vino e titolo alcolometrico volumico naturale devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva (t/ha)	Titolo alc. vol. min. nat. delle uve (vol %)
Cabernet	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Cabernet sauvignon	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Chardonnay	15	10
Garganego,	16	9,5
Manzoni bianco	13	10,5
Merlot	14	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Moscato	13	9,5
Pinot bianco	14	10
Pinot grigio	13	10
Pinot nero	13	10,5 (11,5 nella versione riserva)
Raboso	15	10 (11 nella versione riserva)
Riesling	13,5	9,5
Sauvignon	13,5	10

Le rese, nella versione "riserva", devono essere inferiori di 2 tonn/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Il vino a denominazione di origine controllata "Vicenza" passito e' ottenuto dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia "Vicenza" bianco fino ad un massimo dell'80% della produzione massima ammessa ad ettaro.

La Regione Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal Comitato Regionale tecnico consultivo per la viticoltura di cui alla L.R. 55/85 può, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla competente Camera di Commercio.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo ad ettaro, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5

(Vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza e nei Comuni della Provincia di Padova e Verona confinanti con la zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato, oppure con mosto concentrato se proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le rese massime delle uve in vino finito per i prodotti di cui all'articolo 2 non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine **"Vicenza"**. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve della denominazione di origine controllata **"Vicenza"** possono essere destinate alla produzione della tipologia passito.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del **"Vicenza"** passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte a leggero appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologia che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. Dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico naturale complessivo minimo di 13% vol.

La resa massima dell'uva in vino relativa al prodotto **"Vicenza"** passito non deve essere superiore al 50%.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione di vino **"Vicenza"** passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimiitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

I vini **"Vicenza"** rosso Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso e Cabernet, designati con la qualifica "Riserva" devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno 3 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6
(Caratteristiche vini al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata **"Vicenza"** all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

"Vicenza" Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Garganego:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, con delicato profumo caratteristico;

sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l;

"Vicenza" Riesling:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Suvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Manzoni bianco:

colore: bianco paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicatamente intenso, caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso;
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Pinot grigio:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, gradevole;
sapore: secco, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;

"Vicenza" Moscato:

colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico di moscato;
sapore:da ambile a dolce intenso e caratteristico di moscato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 13 g/l;

"Vicenza" Chardonnay spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fine, fruttato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demi sec".

"Vicenza" Garganego spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, fresco, fine ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demy sec".

"Vicenza" Pinot bianco spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: sapido, armonico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
elaborato nei tipi: "extra brut", "brut", "extra dry", "dry" o "demy sec".

"Vicenza" Moscato spumante:

spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore:da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 13 g/l;

"Vicenza" Cabernet:

colore: rosso rubino carico talvolta tendente al granato;
odore: gradevole intenso, caratteristico;
sapore: asciutto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12 % vol nella versione riserva
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;

odore: gradevole intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: armonico morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

"Vicenza" Pinot nero:

colore: rosso rubino;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l. nella versione riserva;

"Vicenza" Raboso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;

sapore: armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol e 11,50% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l. nella versione riserva;

"Vicenza" bianco:

colore: giallo paglierino anche carico;
odore: vinoso, delicatamente intenso;
sapore: asciutto o rotondo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" bianco frizzante:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco ad amabile, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14 g/l.

"Vicenza" bianco spumante:

spuma: sottile, con grana fine e persistente;
colore: paglierino brillante piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: da secco a dolce, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" passito:

colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
odore: caratteristico di passito, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

"Vicenza" rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, armonico, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva.

"Vicenza" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: leggero gradevole;

sapore: da secco ad amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" rosato frizzante:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: leggero gradevole;

sapore: da secco ad amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l.

"Vicenza" novello:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso intenso fruttato;

sapore: rotondo, sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

I vini **"Vicenza"** di cui al presente articolo, possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7
(Etichettatura)

Alla denominazione di origine controllata **"Vicenza"** è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", e simili.
Sulle bottiglie contenenti vino a denominazione di origine controllata di origine **"Vicenza"** nella versione riserva è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8
(Recipienti)

Per i vini a denominazione di origine controllata di origine controllata **"Vicenza"** immessi al consumo in recipienti di capacità pari o inferiore a litri 5, è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro chiusa con tappo raso bocca, , salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A12503

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 86/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ed in particolare l'art. 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, riguardante la riorganizzazione delle competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, recante il regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento di concessioni di servizi di sicurezza;

Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante i principi sulla erogazione dei servizi pubblici e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici dai gestori aeroportuali e del settore trasporti;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.);

Vista la propria delibera del 22 giugno 2000, recante lo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa — e l'E.N.A.C.

Visto lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

Considerata l'opportunità di procedere a un organico riordino della materia relativa ai meccanismi di determinazione dei proventi aeroportuali per i servizi resi in esclusiva, sulla base della normativa vigente;

Considerata la coerenza del modello regolatorio previsto dal suddetto schema di riordino con gli orientamenti generali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle tariffe dei servizi di pubblica utilità in regime di concessione e, in particolare, con le previsioni di cui alla propria delibera del 24 aprile 1996;

Considerata l'opportunità di prevedere una programmazione pluriennale della dinamica dei proventi aeroportuali, tale da permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi;

Considerata l'opportunità, in ragione dell'esigenza di ricondurre a unitarietà la metodologia di determinazione tariffaria, che il suddetto schema di riordino costituisca indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti, anche ai fini della definizione dei contratti di programma che saranno sottoscritti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dai gestori aeroportuali;

Preso atto che il NARS nella seduta del 24 luglio 2000 ha espresso parere favorevole sullo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva in quanto generalizza al settore aeroportuale la metodologia del «price cap», formulando al riguardo alcune raccomandazioni;

Ritenuto in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS in ordine ad una lettura dell'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996 coerente con una corretta metodologia tariffaria;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze che, allegato alla presente ne è parte integrante, e che costituisce documento di indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti;

Raccomanda

al Ministro dei trasporti e della navigazione e, per quanto di competenza, al Ministro delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.):

di tenere conto, nel processo di adeguamento dei diritti aeroportuali alla media europea, che quest'ultima deve essere riferita alle migliori gestioni in ambito europeo, per ogni tipologia di aeroporto, e come tetto massimo per i diritti praticati da un corrispondente aeroporto italiano in presenza di servizi i cui costi efficienti siano parimenti a livello della media europea;

di promuovere un'azione di regolazione e di ribilanciamento dei diritti e degli altri corrispettivi, tale che il costo complessivo per le compagnie aeree e per gli utenti finali dei servizi offerti da un aeroporto italiano non superi il costo delle corrispondenti migliori gestioni in ambito europeo;

di vigilare affinché venga realizzata una rigorosa separazione contabile che consenta l'individuazione dei costi effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori aeroportuali;

di promuovere la più ampia concorrenza nell'attività dei servizi di assistenza a terra «handling», specialmente nei casi in cui oggi, in Italia, si osservano prezzi superiori a quelli medi europei;

di recepire, nei decreti regolatori che saranno predisposti dallo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro delle finanze, il contenuto dei contratti di programma che, informati alla metodologia indicata, saranno stipulati con i singoli gestori aeroportuali in modo da differenziare opportunamente i diritti tra i vari scali, così come previsto dalla legge n. 662/1996;

di fissare, in sede di contratti di programma, un periodo di programmazione della dinamica tariffaria di cinque anni e, considerato il carattere innovativo e sperimentale della metodologia, di prevedere una verifica e un'eventuale revisione della formula dopo i primi tre anni;

Invita

il Ministro dei trasporti e della navigazione:

a considerare l'opportunità di trasformare le tasse di imbarco passeggeri e di imbarco e sbarco merci in diritti, in modo da poterle assoggettare in modo più agevole alla metodologia proposta;

a riferire a questo comitato al termine del primo biennio di applicazione della nuova metodologia tariffaria.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

ALLEGATO

SCHEMA DI RIORDINO DELLA TARIFFAZIONE DEI SERVIZI AEROPORTUALI OFFERTI IN REGIME DI ESCLUSIVA

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, al parere del CIPE

Premessa

1.- Il trasporto aereo ha subito nell'ultimo decennio profonde trasformazioni a causa della forte espansione della domanda e del processo di liberalizzazione, ormai compiuto all'interno dell'Unione Europea. Le prospettive di espansione del mercato aereo italiano appaiono estremamente promettenti, ma richiedono - per essere colte pienamente - incisive misure dirette a promuovere la crescita della capacità offerta, dell'efficienza e della qualità dei servizi, allo scopo di accrescere la competitività complessiva dell'industria del trasporto aereo.

Fra gli interventi più importanti per realizzare tali condizioni è la promozione della concorrenza, sia sul lato dei servizi aeroportuali che su quello dei servizi resi dalle compagnie aeree, e la regolazione dei mercati nei quali la concorrenza sia esclusa per ragioni di interesse generale.

2.- Lo schema di regolazione dei proventi aeroportuali, presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, ha per oggetto i servizi offerti in esclusiva - di diritto ovverό anche di fatto - dai gestori aeroportuali o, comunque, da soggetti operanti negli aeroporti. Esso si propone di dare attuazione alla complessa normativa vigente, riconducendola a un quadro di unitarietà, sulla base dei seguenti principi:

a) corrispondenza dei proventi ai servizi resi;
b) ancoraggio dei proventi a fattori quantificabili e verificabili;
c) livelli dei proventi adeguati ai costi, a una normale remunerazione del capitale investito, a programmi di investimento adeguati alle prospettive di espansione del traffico;
d) promozione dell'efficienza e della qualità dei servizi, anche con riguardo ai migliori *benchmark* europei per tipologie aeroportuali similari;
e) definizione pluriennale dei "fondamentali" della dinamica dei proventi, finalizzata a realizzare gli obiettivi menzionati per i servizi aeroportuali regolamentati e a permettere a tutti gli operatori la necessaria programmazione dei costi e dei ricavi.

1.- **Proventi da assoggettare a regolazione**

Sono soggetti a regolamentazione:

a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (L. 662/96, art. 2, c. 189)
b) le tasse di imbarco passeggeri (L. 662/96, art. 2, c. 189)
c) le tasse di imbarco e sbarco merci (L. 117/74)
d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (D.M. 85/99, art. 2, c.1)
e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (d.lgs. 18/99)
f) i corrispettivi per l'attività di handling, quando questa sia svolta - di diritto o di fatto - da un unico prestatore (d.lgs. 18/99).

2.- Schema di contabilità analitica per centri di costo e di ricavo - certificazione

2.1.- Obbligo di contabilità analitica

Sulla base delle linee qui stabilite e di quelle che verranno più dettagliatamente indicate dall'ENAC - ciascun gestore aeroportuale elabora una contabilità analitica per centri di costo e di ricavo relativi a ciascuno dei servizi indicati sopra, inclusi quelli che comunque rientrano nelle previsioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, e al "resto" (vale a dire alle attività non regolamentate, considerate come un tutt'uno), e ne dimostra - se necessario attraverso riclassificazioni delle partite contabili - la piena e trasparente riconciliazione con il bilancio civilistico. Per le aree di provento di cui alla precedente sezione 1), le contabilità analitiche individuano costi e ricavi afferenti ai singoli servizi in esse ricompresi, con un grado di dettaglio stabilito dall'ENAC, anche in relazione alle caratteristiche della domanda dei servizi stessi.

Le risultanze delle contabilità analitiche (i) dei servizi regolamentati, unitamente a (ii) quelle relative alle attività di assistenza a terra, comunque prestate, e al (iii) "resto" , sono dal gestore aeroportuale trasmesse all'ENAC, che riferisce riguardo al punto (i) alle compagnie aeree.

2.2.- Certificazione

Le contabilità analitiche di ciascun gestore aeroportuale sono certificate da società di revisione designate dallo stesso, le quali attestano (i) la conformità dell'effettiva imputazione dei costi ai criteri stabiliti nel presente schema e alle disposizioni fissate dall'ENAC, (ii) l'avvenuto esperimento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria per forniture e realizzazione di manufatti e (iii) la corrispondenza della contabilità analitica al bilancio civilistico. Copia dei documenti di certificazione, unitamente alle risultanze della contabilità analitica, è trasmessa all'ENAC e da questo, limitatamente a quanto pertinente ai punti (i-ii), alle compagnie aeree o alle loro associazioni rappresentative.

Nel certificare le contabilità analitiche, le società di revisioni assumono le medesime responsabilità della certificazione dei bilanci civilistici.

2.3- Vigilanza dell'ENAC

L'ENAC effettua verifiche, anche attraverso società di revisione da esso designate *ad hoc*, per accertare la correttezza delle imputazioni relative ai servizi regolamentati e alle attività di assistenza terra comunque prestate. I gestori aeroportuali e gli operatori di handling collaborano con ENAC, fornendo ogni elemento richiesto.

Ove siano riscontrate irregolarità o manchino le prescritte certificazioni, l'ENAC chiede ai gestori aeroportuali chiarimenti e integrazioni e, in caso di conferma delle irregolarità o di perdurante indisponibilità delle certificazioni, adotta tempestivamente i provvedimenti di sua competenza.

L'ENAC riferisce al Dipartimento per l'aviazione civile, con rapporti annuali o quando comunque da questo richiesto, circa la propria attività di vigilanza.

2.4- Classificazione dei costi dei servizi regolamentati

a) Costi direttamente imputabili ai singoli servizi:
a.1) personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi
a.2) materiali direttamente impiegati
a.3) manutenzione ordinaria
a.4) forniture di servizi (energia, acqua, ecc.), ove identificabili
a.5) altri costi diretti.

b) Investimenti, ammortamenti e oneri pluriennali ammortizzabili:

L'ENAC valuta e approva i programmi di investimento per i servizi soggetti a regolazione, previa consultazione delle compagnie aeree, direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative, nelle forme stabilite dalla normativa vigente o che l'ENAC potrà definire. Alle stesse associazioni viene richiesto dai gestori aeroportuali di fornire il contributo di idee, di esperienza e di programmi di sviluppo dei propri associati nella definizione generale dei piani di investimento relativi ai servizi di cui sopra.

Quanto agli ammortamenti e agli oneri pluriennali ammortizzabili:

b.1) opere finanziate dallo Stato: grava sui costi ogni onere di pertinenza di tali opere, sostenuto o da sostenere dai gestori, nell'arco di durata della concessione, per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione. A questo fine sarà definito dall'ENAC un idoneo strumento di separata contabilizzazione degli accantonamenti per i pertinenti oneri a carattere pluriennale, con esclusione di duplicazioni di costo, segnatamente dei costi di manutenzione straordinaria. L'ENAC provvede, anche con perizie tecniche, a periodiche verifiche della congruità degli accantonamenti rispetto ai costi sostenuti e alla determinazione di eventuali recuperi, attivi o passivi;

b.2) opere autofinanziate o parzialmente autofinanziate dai gestori aeroportuali: applicazione di aliquote tecnico-economiche secondo i principi accreditati dal Consiglio nazionale del dottori commercialisti, per la parte autofinanziata, con esclusione di ammortamenti accelerati e con conseguente eventuale indennizzo finale da parte del concedente o del subentrante, pari al valore residuo delle opere non ammortizzate al netto di eventuali passività gravanti su di esse.

Per gli oneri connessi alla fase di realizzazione: capitalizzazione dei soli oneri finanziari relativi a tale fase, secondo i principi contabili accreditati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con conseguente ammortamento degli stessi a decorrere dalla data di entrata in esercizio delle opere. Ai fini della determinazione dei costi dei servizi remunerati attraverso i diritti aeroportuali (diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero; tasse di imbarco passeggeri; tasse di imbarco e sbarco merci), non vengono conteggiate le rate di ammortamento tecnico-economico degli investimenti finanziati attraverso la componente di incremento tariffario $((p_{t-1}{}^{e} - p_{t-1})/h)$ di cui all'equazione (I) che segue.

Per gli oneri pluriennali connessi al mantenimento in piena efficienza e alla riconsegna al concessionario, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione, si applica quanto previsto al precedente punto b.1).

b.3) gli ammortamenti di investimenti relativi ad ampliamenti e migliorie di opere originariamente finanziate dallo Stato sono regolati secondo quanto al punto b.2).

c) Spese generali

I costi diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b)(a titolo esemplificativo: costi di staff relativi ad attività legale, amministrativa, informatica, fiscale, gestione del personale, uffici acquisti, rappresentanza, pubblicità) sono ripartiti fra le diverse aree di attività secondo i seguenti criteri:

c.1) le spese generali sono allocate quanto più oggettivamente e analiticamente possibile ai servizi ai quali si riferiscono, con esclusione dei costi pertinenti ad altre aree di attività; la società di certificazione attesta la correttezza delle imputazioni;

c.2) i costi generali di gestione e amministrazione del personale direttamente impiegato nelle diverse aree sono ripartiti sulla base del personale (n. di unità) direttamente impiegato in esse, rispetto al totale delle varie aree;

c.3) per le spese generali non direttamente e obiettivamente pertinenti a specifiche aree di attività: ripartizione sulla base dell'incidenza sul totale delle attività dell'aeroporto della somma dei ricavi e dei costi diretti esterni.

d) Canoni concessori

Sono ripartiti sulla base degli stessi criteri stabiliti per le spese generali al precedente punto c.3.

Entro tre mesi dal parere del CIPE in ordine al presente schema, l'ENAC emana direttive per la corretta identificazione e allocazione dei costi.

3.- **Parametri di redditività dei servizi regolamentati**

Fatto salvo quanto previsto alle successive sezioni, i proventi unitari dei servizi sottoposti a regolazione sono determinati dai costi totali per unità di traffico (così come classificati sopra) a cui va sommato un ragionevole mark-up a titolo di remunerazione del capitale.

Quanto alla misura del mark-up e alla metodologia per la sua determinazione:

a) determinazione del mark-up sulla base di un appropriato tasso di rendimento del capitale investito (fisso e circolante) nella produzione dei servizi regolamentati, al netto del fondo ammortamento e dei contributi dello Stato, fissato in coerenza con i criteri correntemente applicati ai servizi di pubblica utilità;

b) per la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito si procede alla separata determinazione del tasso di interesse da riconoscere sul capitale di debito e del tasso di rendimento del capitale proprio investito, al netto del fondo ammortamento:

(i) quanto al tasso di interesse (r_d) sul capitale di debito (K_d = indebitamento a lungo termine + debiti commerciali, derivanti dal finanziamento di investimenti o dall'esercizio di ciascuno dei servizi regolamentati): tasso Euribor, aumentato di un premio al debito fino ad un massimo di 2 (due) punti percentuali; la misura del premio al debito è determinata dall'ENAC, aeroporto per aeroporto (ovvero per fasce omogenee di aeroporti) in relazione al diverso grado di rischio associato al debito e alle differenti condizioni di accessibilità al mercato finanziario delle società di gestione, stimati sulla base dei differenziali di tassi di interesse rilevabili da obbligazioni similari emesse dalle stesse società o da soggetti confrontabili;

(ii) il tasso di rendimento (r_p) del capitale proprio investito in ciascuno dei servizi soggetti a regolamentazione (K_p = immobilizzazioni nette + crediti commerciali – contributi pubblici – indebitamento) è inteso come costo-opportunità della provvista di capitale di rischio e viene determinato con il metodo CAPM (*Capital asset pricing model*), come

$r_p = r_s + \beta(r_m - r_s)$, con $(r_s + \beta(r_m - r_s))$ rendimento medio del settore aeroportuale[1] relativo alla gestione caratteristica;

(iii) considerato che (i) nella maggioranza degli aeroporti minori gli investimenti nelle infrastrutture di base sono stati finora effettuati prevalentemente a carico dello Stato (e che pertanto un flusso di profitti commisurato al capitale autofinanziato potrebbe essere trascurabile), e che (ii) appare comunque ragionevole e utile riconoscere un ragionevole ritorno sull'attività svolta, viene stabilito un margine di redditività, sulla base dei seguenti criteri:

- determinazione - per la totalità degli aeroporti soggetti a regolazione, separatamente per ciascun servizio regolamentato - del rapporto-medio fra il capitale proprio investito e il capitale complessivamente investito, al netto del fondo ammortamento, inclusi i contributi erogati dallo Stato (K_s) in conto capitale: $(K_p/(K_p+K_d+K_s))$;
- determinazione di una banda di varianza, successivamente definita dall'ENAC, intorno alla media suddetta, il cui limite inferiore va individuato come soglia;
- per gli aeroporti che si trovino al di sotto di tale soglia: imputazione di un capitale proprio figurativo (K^*) pari all'ammontare degli investimenti autofinanziati di cui ai programmi presentati ai fini dell'affidamento delle concessioni, nei limiti delle previsioni di spesa per i primi cinque anni (ovvero, nei limiti di durata del periodo di programmazione della dinamica tariffaria); tale capitale figurativo non può comunque eccedere il capitale proprio dei gestori che si trovino in corrispondenza della soglia definita sopra; l'Enac provvede ad abbattere proporzionalmente il valore K*, definito all'inizio del periodo di programmazione, qualora la spesa per investimenti risulti inferiore a quanto previsto;
- riconoscimento di un tasso di rendimento pari alla media semplice fra r_d e di r_p di cui ai precedenti punti b(i-ii), da applicare sul capitale figurativo (K^*) così determinato;

(iv) sulla base di quanto precede, il margine netto complessivamente riconosciuto su ciascuna tipologia di servizio regolamentato (M^n) viene determinato moltiplicando il capitale proprio e quello di debito per i rispettivi tassi di rendimento $(M^n = r_d(1-t)K_d + r_pK_p)$[2], successivamente aumentandolo delle imposte, vale a dire, convertendolo in margine lordo $(M^l = M^n/1-t$, con t aliquota di imposta); infine, il mark-up m da caricare come percentuale dei costi totali per unità di servizio (c), è determinato come segue: $m = M^l/cQ$, con Q unità di servizio complessivamente offerte;

(v) così determinati, i parametri di redditività restano costanti all'interno del periodo di programmazione, consentendo ulteriori recuperi di redditività attraverso operazioni di efficientamento.

---

[1] Con r_m, rendimento medio netto dell'insieme dei titoli azionari quotati sul mercato finanziario italiano, e r_s,, tasso di interesse privo di rischio, che può essere approssimato al tasso sui titolo di Stato a breve termine o al tasso Euribor; lo *spread* $(r_m - r_s)$, funzione del rischio medio di mercato, può essere rilevato sulla base dell'andamento borsistico; il parametro β è invece associato al rischio sistematico del settore, rilevabile dai cosiddetti "beta-books" che forniscono dati settoriali di rischio.

[2] Per gli aeroporti di cui al punto precedente: $M^n = K^*(r_d+r_p)/2)$.

4.- Criteri di determinazione del livello e della dinamica dei proventi

4.1.- Determinazione del livello iniziale di riferimento dei proventi unitari di ciascun servizio

Per ciascuno dei servizi regolamentati e per ciascun aeroporto, vanno preliminarmente effettuate, con riferimento a un "anno-zero" (l'ultimo anno per il quale si dispongono di dati certi e confrontabili), orientativamente il 1999, ovvero ai consuntivi destagionalizzati relativi al 1° semestre 2000, qualora fossero accertati consistenti scostamenti fra questi ultimi e i dati relativi all'anno 1999:

- la determinazione dei costi effettivi per unità di traffico nell'anno-base o in una porzione destagionalizzata di esso (c_o), per ciascuno dei servizi regolamentati, sulla base dello schema di contabilità analitica indicato sopra e della relativa certificazione;
- la determinazione del livello dei proventi medi per unità di traffico (P_o), sulla base dei costi per unità di traffico c_o e del mark-up (m) di cui sopra ($P_o = c_o(1+m)$);
- la verifica degli eventuali scostamenti dei proventi P_o rispetto: (i) a quelli di fatto percepiti nello stesso anno-zero o in porzione di esso (p_o); (ii) a quelli medi europei, sulla base di servizi analoghi e di parità di poteri di acquisto (p_o^e); (iii) a quelli corrispondenti a costi efficienti (*benchmarks* europei).

4.2.- Determinazione della dinamica dei proventi unitari

La dinamica tariffaria di ciascuno dei servizi regolamentati, aeroporto per aeroporto, si basa sui seguenti criteri:

a) recupero dell'eventuale divario costi/ricavi unitari riferiti all'anno-zero o a porzione di esso (P_o - p_o); nel caso tale recupero (attivo o passivo) avvenga gradualmente nel tempo, sarà riconosciuto un interesse composto (passivo o attivo, a seconda dei casi) sulle residue differenze, pari al tasso r_d, così come definito nella sezione 3);

b) applicazione di una formula regolatoria che tenga in considerazione (i) il tasso programmato di inflazione; (ii) il tasso programmato di crescita della produttività; (iii) il fabbisogno per investimenti; (iv) gli obbiettivi di qualità e (ove previsto) di tutela ambientale[3]; (v) ove previsto dalla nomativa vigente, la convergenza dei livelli tariffari verso standards europei.

I criteri indicati sopra individuano il tetto che la media dei proventi unitari può raggiungere anno per anno, ferma restando la possibilità per i gestori di praticare livelli mediamente più bassi. Tale facoltà non è riconosciuta al prestatore di servizi di assistenza a terra (sezione 4.2.5), il quale, sebbene la normativa consenta l'accesso al mercato da parte di altri prestatori, si trovi di fatto ad operare in condizioni di esclusiva.

[3]Per la qualità e l'ambiente sono fissati gli obiettivi complessivi da raggiungere a fine periodo di programmazione, suddivisi in obiettivi annuali di avvicinamento a quelli "finali". In questo contesto, il meccanismo tariffaria "premia" il superamento degli obiettivi annuali, in quanto permette un più rapido raggiungimento di quelli "finali". Il meccanismo tariffario non necessariamente implica, tuttavia, un "premio" anche per il superamento degli obiettivi "finali". Se infatti questi ultimi sono formulati in modo da ottimizzare il rapporto fra benefici e costi sociali, il loro superamento (se compensato da ulteriori aggravi tariffari) comporterebbe un allontanamento rispetto all'ottimo sociale.

4.2.1.- Determinazione della dinamica dei diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili.

Rientrano in questa tipologia i proventi disciplinati dalla legge 537/95, art. 10, come modificata dalla L. 662/96, art. 2, c. 189. L'art. 2, c. 189, della L. 662/96 stabilisce che i diritti aeroportuali siano determinati - con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze - sulla base dei seguenti parametri: a) progressivo adeguamento ai livelli medi europei; b) differenziazione fra scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico; c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in funzione del traffico per fasce orarie; d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi; e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. Inoltre, l'art. 10, c.11, della L. 537/95 stabilisce che i maggiori introiti, per effetto di quanto previsto ai precedenti punti, siano destinati al finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali.

(I) $p_t = p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t + k_t) + (P_o - p_o)\gamma(1+i)^t + ((p_{t-1}^e - p_{t-1})/h)(aq_{t-2} + (1-a)\alpha_{t-2})$
con base a scorrimento.

Con:

- P_o, tariffa di riferimento per l'anno-zero o porzione di esso
- p_o, tariffa dell'anno-zero o porzione di esso;
- p_t, tariffa dell'anno *t-esimo*;
- γ = % annua di recupero dell'iniziale deficit costi/ricavi;
- i, tasso annuo di interesse sul ritardato recupero del divario costi/ricavi
- p_t^*, tasso programmato di inflazione;
- $x_t = f(\pi_t, Q_t, l_t)$, tasso di crescita della produttività, con π_t = tasso annuo/obiettivo di crescita della produttività dei fattori a traffico costante; Q_t, tasso atteso di crescita delle unità di traffico, diretto a tenere conto di economie di scala; l_t, fattore di correzione del parametro x per eventuali extra-oneri di esercizio dovuti allo sfasamento fra l'entrata in funzione di nuove infrastrutture e lo sviluppo del traffico a regime[4];
- k_t, parametro che tiene conto di eventuali previsioni di maggiori oneri pluriennali legati all'entrata in funzione di nuove infrastrutture, e precisamente: (i) ammortamenti di nuovi investimenti, esclusi quelli finanziati dallo Stato e quelli finanziati attraverso la componente $((p_{t-1}^e - p_{t-1})/h)$ dell'equazione (I); (ii) oneri di ripristino/manutenzione straordinaria delle nuove infrastrutture, comunque finanziate;
- p^e_{t-1}, livello tariffario europeo nel periodo *(t-1)esimo*, espresso in termini di parità di potere di acquisto e di tipologia del servizio, e definito per scaglioni di aeroporti, sì da permettere confronti omogenei con le corrispondenti realtà italiane;
- h, parametro di recupero percentuale del *gap* tariffario europeo;
- q e α, parametri che misurano il raggiungimento degli obiettivi annuali di qualità e di ambiente, pari a 1 se gli obiettivi sono raggiunti, maggiori o minori di 1 se sono superati

[4] Il riconoscimento di tali eventuali incrementi dei costi di esercizio per unità di traffico è subordinato alla condizione che essi:

- siano rigorosamente accertati;
- siano funzionalmente legati all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture volte a sviluppare la capacità aeroportuale e siano quelli strettamente necessari; conseguentemente, essi debbono avere carattere temporaneo, in attesa di essere riassorbiti dalla crescita del traffico.

o disattesi (è previsto un ritardo di 2 anni per la verifica degli obiettivi);

- a, peso da attribuire ai due obiettivi di cui sopra.

Va precisato che:

a) L'equazione (I) si compone di tre parti:

- $(P_o - p_o)\gamma$, diretta a garantire il recupero, al tasso γ (che potrà eventualmente essere differenziato nei vari anni), dell'eventuale divario iniziale;
- $p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t + k_t)$, price-cap;
- $((p_{t-1}^e - p_{t-1})/h)(aq_{t-2} + (1-a)\alpha_{t-2})$, adeguamento ai livelli, tariffari e qualitativi, europei;

b) i parametri x e k sono fissati all'inizio del periodo di programmazione e per tutti gli anni di durata dello stesso, allo scopo di incentivare comportamenti efficienti da parte dei gestori; eventuali scostamenti rispetto ai parametri stabiliti, infatti, si riflettono - a parità di dinamica tariffaria - in margini di redditività variabili in funzione del segno degli scostamenti; il parametro k, tuttavia, è soggetto a revisione in relazione ai minori oneri derivanti dall'eventuale mancata (o dal ritardo nella) entrata in esercizio di nuove infrastrutture, con riferimento ai quali era stato determinato, secondo la seguente relazione: $(\Delta k_t/k_t) = \lambda\ ((I^P_{t-2} - I_{t-2})/I^P_{t-2})$, con (I^P_{t-2}), nuovi investimenti previsti in esercizio nell'anno $(t-2)$; (I_{t-2}), nuovi investimenti effettivamente entrati in esercizio nello stesso anno; λ, parametro definito dall'ENAC.

c) la parte di tariffa che deve essere obbligatoriamente destinata a investimenti in corso di realizzazione è maggiore o almeno pari a $((p^e_{t-1} - p_{t-1})/h)$, presupponendo la condizione $(q_{t-2}>/=1;\ \alpha_{t-2}>/=1)$; gli eventuali minori adeguamenti tariffari, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi o ambientali, non possono pertanto riflettersi in minori investimenti; tuttavia, nell'arco totale del periodo di programmazione, la spesa per investimenti potrà non eccedere il complessivo incremento tariffario, la minore spesa realizzata in alcuni anni potendosi conguagliare con quella realizzata in altri; ciononostante, nel caso che in un anno j la spesa per investimenti risulti inferiore all'incremento tariffario $((p^e - p)/h)$ dello stesso anno, si dà luogo a una decurtazione dell'incremento tariffario a valere sul successivo anno $j+2$, ove in tale anno non sia prevista e accertata dall'ENAC la possibilità di un recupero del ritardo degli investimenti;

d) il parametro h può essere rivisto, alla conclusione del periodo di programmazione, in relazione all'effettivo fabbisogno di risorse per investimenti, sì da accelerare o rallentare - a seconda dei casi - il ritmo di convergenza verso i livelli tariffari europei;

e) i livelli tariffari europei di riferimento sono variabili in rapporto alla loro dinamica, ma vanno intesi come "tetto", non superabile se non per accertate e documentate ragioni;

f) l'ENAC sviluppa, sentite le associazioni rappresentative dei gestori e dei vettori, un'adeguata metodologia per la definizione e per la comparazione con i benchmark europei: (i) dei parametri di qualità dei servizi offerti agli utenti e alle compagnie, (ii) dei parametri di efficienza e (iii) dei livelli tariffari europei, a parità di poteri di acquisto e di tipologia dei servizi; a tal fine l'ENAC, sentite le parti, definisce una classificazione di aeroporti italiani e di aeroporti comunitari (individuati fra le migliori realtà europee), tale da consentire comparazioni fra realtà quanto più possibile omogenee;

g) l'ENAC effettua un costante monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di cui sopra e riferisce i risultati al Dipartimento per l'aviazione civile.

Inoltre:

a) Nei limiti del tetto di cui sopra, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero di ciascun aeroporto:

- ♦ sono armonizzati per i collegamenti nazionali e infra-comunitari, ma possno essere differenziati rispetto a quelli gravanti sui collegamenti internazionali, in base a criteri che

tengono conto dei diversi costi di pertinenza e di considerazioni di politica generale del trasporto aereo;

♦ in ottemperanza al disposto della L. 662/96, art. 2, comma 189, lettera c, i gestori aeroportuali possono, senza discriminazioni fra compagnie aeree, differenziare i diritti sulla base dell'intensità di traffico per fasce orarie, entro *range* predeterminati dall'ENAC.

b) in ottemperanza al disposto della L. 662/96, art. 2, comma 189, lettera b (che prevede la differenziazione dei diritti fra aeroporti in funzione delle dimensioni del traffico possono essere introdotti differenziali fra aeroporti (i) sulla base dei diversi costi unitari e (ii) di considerazioni di politica del trasporto aereo, fermo restando il principio della copertura dei costi.

4.2.2.- Tasse di imbarco passeggeri

Valgono per questa tipologia i medesimi riferimenti normativi e i criteri definiti per i diritti di atterraggio e decollo, sosta e ricovero.

Per le tasse di imbarco passeggeri va applicata l'equazione (I).

4.2.3.- Tasse di imbarco e sbarco merci

Sono disciplinate dal decreto legge 28 febbraio 1974, convertito con modificazioni dalla legge 14 aprile 1974, n. 117, tenuto conto del volume di traffico del costo di gestione dei servizi.

Per la determinazione delle tasse di imbarco e sbarco merci si applica l'equazione:

(II) $p_t = p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t)q_{t-2} + (P_o - p_o)\gamma(1+i)^t$

per la cui simbologia si rinvia alla sezione 4.2.1, e con base a scorrimento.

Nella determinazione del parametro x si tiene conto di eventuali esigenze di investimento che non trovino copertura nella dinamica tariffaria assicurata dalla (II); q_{t-2}, standard di qualità fissato come obiettivo annuale, secondo quanto previsto alla precedente sezione 4.2.1.

4.2.4.- Compensi per le operazioni di controllo e di sicurezza

Rientrano in questa tipologia i servizi di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, e precisamente:

a) il controllo dei passeggeri in partenza e in transito;
b) il controllo del bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) il controllo dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso, ove espletati.

Per tali servizi il suddetto DM prevede:

- che i corrispettivi a carico dell'utenza siano determinati a copertura dei costi, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (art. 8);
- che il Ministero vigilante e l'Autorità di Pubblica sicurezza verifichino la funzionalità dei servizi e il rispetto degli standard richiesti a livello internazionale (art. 7).

(III) $p_t = p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t)q_{t-2} + (P_o - p_o)\gamma(1+i)^t$

per la cui simbologia si rinvia alla sezione 4.2.1, e con base a scorrimento.

Nella determinazione del parametro x si tiene conto di eventuali esigenze di

investimento che non trovino copertura nella dinamica tariffaria assicurata dalla (III; q_{t-2}, standard di funzionalità fissato come obiettivo annuale, secondo quanto previsto alla precedente sezione 4.2.1.

Nella formula (III) i servizi di cui ai precedenti punti a) e b) vanno considerati congiuntamente. I servizi di cui al punto c), ove ricorrano, vanno considerati separatamente, sempre mediante applicazione della medesima formula.

4.2.5.- Corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo

I corrispettivi per l'uso (i) delle infrastrutture centralizzate, (ii) dei beni di uso comune e (iii) dei beni di uso esclusivo sono disciplinati dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 13, il quale, all'art. 10, c. 1(d) stabilisce che l'ENAC vigili affinchè tali corrispettivi siano pertinenti ai costi di gestione e di sviluppo del singolo aeroporto.

(IV) $p_t = p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t) + (P_o - p_o)\gamma(1+i)^t$
per la cui simbologia si rinvia alla sezione 4.2.1, e con base a scorrimento.

Nella determinazione del parametro x si tiene conto di eventuali esigenze di investimento che non trovino altrimenti copertura nella dinamica tariffaria assicurata dalla (IV).

La (IV) viene applicata separatamente per ciascuna di esse e per raggruppamenti omogenei interni a ciascuna di esse, anche in relazione alle caratteristiche della domanda.

4.2.6.- Corrispettivi per i servizi di assistenza a terra, quando questi siano offerti da un unico prestatore

Sono disciplinati dal d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 13. La norma prevede:
a) l'obbligo per il prestatore di servizi di assistenza a terra di operare la separazione contabile fra tali attività e le altre da esso esercitate (art. 7);
b) l'approvazione delle relative tariffe da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, limitatamente al caso in cui tali servizi siano svolti da un unico prestatore; la presenza, o meno, di un unico prestatore va verificata per ogni singolo servizio di assistenza a terra.

La formula regolatoria per la determinazione di ciascun servizio di assistenza a terra, qualora erogato - di diritto o di fatto- da un unico prestatore, è:

(V) $p_t = p_{t-1}(1 + p_t^* - x_t) + (P_o - p_o)\gamma(1+i)^t$
per la cui simbologia si rinvia alla sezione 4.2.1, e con base a scorrimento.

Tale formula va applicata separatamente per ciascun servizio o per raggruppamenti omogenei degli stessi, anche in relazione alle caratteristiche della domanda. Sono escluse pratiche di "tariffazione a pacchetto".

5.- **Contratti di programma**

I parametri da includere nel modello sono stabiliti - aeroporto per aeroporto - con contratti di programma stipulati dall'ENAC con ciascun gestore aeroportuale, approvati dai Ministri competenti, i quali definiscono il profilo temporale della dinamica dei proventi.

00A12560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur»

Provvedimento UAC/II/794/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **VACCINO MUTAGRIP PASTEUR**

Tipologia: Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c. - 8, Rue Jonas Slak - 69007 Lione - Francia (FR)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° FR/H/0122/001-003/W007 trasmessa il 12/07/2000 dalla competente autorità francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale VACCINO MUTAGRIP PASTEUR è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) **15µg HA**
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) **15µg HA**
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) **15µg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
027278112/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
027278124/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML SENZA AGO PRESALDATO

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Provvedimento UAC/II/795 /2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **VAXIGRIP**

Tipologia	Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001
Titolare A.I.C.:	Aventis Pasteur MSD S.n.c. - 8, Rue Jonas Slak - 69007 Lione - Francia (FR)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° FR/H/0139/001/W003 trasmessa il 12/07/2000 dalla competente autorità francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale VAXIGRIP è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) **7,5µg HA**
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) **7,5µg HA**
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) **7,5µg HA**
relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
026032211/M - "BAMBINI" 1 SIRINGA PRERIEMPITA CON AGO 0,25 ML
026032223/M - "BAMBINI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO 0,25 ML
026032235/M - "BAMBINI" 20 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO 0,25 ML
026032247/M - "BAMBINI" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,25 ML
026032250/M - "BAMBINI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,25 ML
026032262/M - "BAMBINI" 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,25 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Provvedimento UAC/II/796/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **VAXIGRIP**

Tipologia: Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c. - 8, Rue Jonas Slak - 69007 Lione - Francia (FR)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° FR/H/0121/001-003/W007 trasmessa il 12/07/2000 dalla competente autorità francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale VAXIGRIP è modificata come di seguito indicato:

I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- **A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17)** **15µg HA**
- **A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116)** **15µg HA**
- **B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98)** **15µg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
026032209/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
026032274/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032286/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032298/M - 50 SIRINGHE PRERIEMPITE
026032300/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO
026032312/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO
026032324/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO
026032336/M - 50 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Provvedimento UAC/II/797/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **INFLUVAC S**

Tipologia	Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001
Titolare A.I.C.:	Solvay éharmaceutical B.V. - C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp - Olanda (NL)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° NL/H/0137/001/W009 trasmessa il 09/08/2000 dalla competente autorità olandese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale INFLUVAC S è modificata come di seguito indicato:

I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) **15µg HA**
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) **15µg HA**
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) **15µg HA**
relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
028851133/M - 1 FIALA SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
028851145/M - 10 FIALE SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
028851158/M - 1 FIALA 0,5 ML
028851160/M - 10 FIALE 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Provvedimento UAC/II/798/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **FLUARIX**

Tipologia: Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a. - Via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate - Milano (MI)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° DE/H/0124/001/W012 trasmessa il 31/07/2000 dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale FLUARIX è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) 15µg HA
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) 15µg HA
relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
029245178/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
029245180/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
029245192/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML
029245204/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
029245216/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
029245228/M - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Provvedimento UAC/II/799/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **INFLUSPLIT**

Tipologia: Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S:p.a. - Via Zambeleetti s.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate - Milano (MI)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° DE/H/0124/001/W012 (relativo alla Specialità per uso umano "Fluarix") trasmessa il 31/07/2000 dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale INFLUSPLIT è modificata come di seguito indicato:

I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

- **A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15μg HA**
- **A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) 15μg HA**
- **B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) 15μg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
034013019 - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
034013021 - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
034013033 - 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO 0,5 ML
034013045 - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML
034013058 - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
034013060 - 20 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Provvedimento UAC/II/800/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **BEGRIVAC**

Tipologia	Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001
Titolare A.I.C.:	Chiron S.p.a. - Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena (SI)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la notifica di fine della procedura N° DE/H/0125/001/W008 trasmessa il 03/08/2000 dalla competente autorità tedesca in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale BEGRIVAC è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) **15µg HA**
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) **15µg HA**
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) **15µg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
022143287/M - 1 FIALA SIRINGA 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Provvedimento UAC/II/801/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **AGRIPPAL S1**

Tipologia Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. - Via Fiorentina, 1 - 531001 Siena (SI)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"

Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni

Vista la positiva conclusione della procedura N° IT/H/0102/001/W003 trasmessa a tutti gli Stati membri coinvolti il 03/08/2000 dalla competente autorità italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale AGRIPPAL S1 è modificata come di seguito indicato:

I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA

- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) 15µg HA

- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) 15µg HA

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

026405252 - FIALA 0,5 ML

026405264 - SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML

026405276/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 1 SIRINGA PRERIEMPITA SENZA AGO (1 DOSE)

026405288/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (10 DOSI)

026405290/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (10 DOSI)

026405302/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 50 SIRINGHE PRERIEMPITE CON AGO (50 DOSI)

026405314/M - SOSPENSIONE INIETTABILE 0,5 ML 50 SIRINGHE PRERIEMPITE SENZA AGO (50 DOSI)

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Provvedimento UAC/II/802/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **FLUAD**

Tipologia: Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. - Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena (SI)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la positiva conclusione della procedura N° IT/H/0104/001/W002 trasmessa a tutti gli Stati Membri Coinvolti il 03/08/2000 dalla competente autorità italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale FLUAD è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- **A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17)** **15μg HA**
- **A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116)** **15μg HA**
- **B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98)** **15μg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
031840034 - SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Provvedimento UAC/II/803/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **ADIUGRIP**

Tipologia — Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001

Titolare A.I.C.: — Aventis Pasteur MSD S.p.a. - Via degli Aldobrandeschi, 15 - 00163 Roma

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Vista la positiva conclusione della procedura N° IT/H/0105/001/W002 trasmessa a tutti gli Stati membri Coinvolti il 03/08/2000 dalla competente autorità italiana in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale ADIUGRIP è modificata come di seguito indicato:

I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- **A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17)** **15µg HA**
- **A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116)** **15µg HA**
- **B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98)** **15µg HA**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
034399016 - "0,5 ML" 1 SIRINGA PRERIEMPITA SOSP INIETT 0,5 ML USO IM

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, al Foglio Illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto Provvedimento UAC/II/ 804 del 14 settembre 2000

Specialità Medicinale: FLUVIRIN
Confezioni: 028372151/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
028372163/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
Titolare AIC: MEDEVA PHARMA LIMITED
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0215/001/W006
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: Modifica del Paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto riguardante l'eliminazione della fr5ase relativa alla sindrome di G. Barré.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto Provvedimento UAC/II/805 del 14 settembre 2000

Specialità Medicinale: FLUVIRIN
Confezioni: 028372151/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
028372163/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML
Titolare AIC: MEDEVA PHARMA LIMITED
N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0215/001/W008
Tipo di Modifica: Modifica Stampati su Richiesta Ditta
Modifica Apportata: Modifica del Paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: Avvertenze relative al Thiomersal.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento UAC/II/806/2000 del 14 settembre 2000
(Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di Mutuo Riconoscimento)

SPECIALITA' MEDICINALE **FLUVIRIN**

Tipologia	Aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2000 - 2001
Titolare A.I.C.:	Medeva Pharma Limited - Regent Park, Kingston Road KT22 7PQ Leatherhead - Surrey - Gran Bretagna (GB)

Visto il D.L.vo n.29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento CE 541/95 e successive modificazioni
Visto il Decreto Legislativo n.44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE"
Vista la notifica di fine della procedura N° UK/H/0215/001/W009 trasmessa il 22/08/2000 dalla competente autorità inglese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);
Visti gli atti di Ufficio l'AUTORIZZAZIONE dalla specialità medicinale FLUVIRIN è modificata come di seguito indicato:
I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:
- A/Mosca/10/99 (H_3N_2) ceppo equivalente (Resvir 17) 15µg HA
- A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (IVR - 116) 15µg HA
- B/Beijing/184/93 (B) ceppo equivalente (B/Yamanashi/166/98) 15µg HA

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:
028372151/M - 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML
028372163/M - 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0,5 ML

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e al Foglio Illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo Dipartimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 1999 - 2000, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla gazzetta Ufficiale. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Inflexal Berna V»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.Specialità MedicinaleN° 728 dell'8 settembre 2000

Specialità Medicinale: INFLEXAL BERNA V
"0,5 ml Sospensione Iniettabile" Siringa Preriempita
AIC n. 033658016
"0,5 ml Sospensione Iniettabile" 10 Siringhe Preriempite
AIC n. 033658028
Titolare AIC: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l. - Via Bellinzona, 39 - 22100 Como
Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti
La composizione è cosi' modificata:
Principio attivo: Invariato
Eccipienti:
Cloruro di Sodio (NaCl) 2,4 mg, Disodio-idrogeno-fosfato-diidrato (Na2HPO42H2O) 3,8 mg, Potassio diidrogeno fosfato (KH2PO4) 1,117 mg, β-propiolattone max 0,005 mg, Acqua per preparazioni iniettabili a 0,5 ml;
Conservante: Sodioetilmercuriotiosalicilato 0,05 mg (eliminato).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.Specialità MedicinaleN°729 dell'8 settembre 2000

Specialità Medicinale: ISIFLU V
"0,5 ml Sospensione Iniettabile" Siringa Preriempita
AIC n. 034653016
"0,5 ml Sospensione Iniettabile" 10 Siringhe Preriempite
AIC n. 034653028
Titolare AIC: Istituto Sieroterapico Berna S.R.L. - Via Bellinzona, 39 - 22100 Como
Oggetto provvedimento di modifica: Modifica ECcipienti
La composizione è cosi' modificata:
Principio attivo: Invariato
Eccipienti:
Cloruro di Sodio (NaCl) 2,4 mg, Disodio-idrogeno-fosfato-diidrato (Na2HPO42H2O) 3,8 mg, Potassio diidrogeno fosfato (KH2PO4) 1,117 mg, β-propiolattone max 0,005 mg, Acqua per preparazioni iniettabili a 0,5 ml;
CONSERVANTE: Sodioetilmercuriotiosalicilato 0,05 mg (eliminato).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A12628

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Lombardia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 219, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di I classe dott. Bruno Ferrante, prefetto di Milano, è stato nominato commissario del governo nella regione Lombardia, a decorrere dall'8 giugno 2000.

00A12507

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 218, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di I classe dott. Achille Catalani, prefetto di Torino, è stato nominato commissario del governo nella regione Piemonte, a decorrere dal 1° luglio 2000.

00A12508

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Marsciano

Con decreto del 27 marzo 2000, n. 3322 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marsciano ex tratto fosso Sansonetto, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 124, particelle 425 - 426 - 427 di complessivi mq 222, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 31 gennaio 1998 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

00A12506

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8770
Yen giapponese	94,37
Dracma greca	339,25
Corona danese	7,4597
Corona svedese	8,4530
Sterlina	0,60280
Corona norvegese	8,0270
Corona ceca	35,511
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,01
Zloty polacco	3,9856
Tallero sloveno	209,2504
Franco svizzero	1,5221
Dollaro canadese	1,3054
Dollaro australiano	1,6088
Dollaro neozelandese	2,1299
Rand sudafricano	6,3429

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12629

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651225/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.